

CIRCOLARE OTTOBRE 2020

Prossime scadenze:

- **16 ottobre 2020:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **20 ottobre 2020:** versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno;
- **26 ottobre 2020:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel terzo trimestre o nel mese di settembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 ottobre 2020:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di settembre per i soggetti privi del registratore telematico;
- **30 ottobre 2020:** versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2020 per i contribuenti soggetti agli ISA;
- **02 novembre 2020:** trasmissione all'Agenzia Entrate delle Dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770/2020 relative all'anno d'imposta 2019.

Servizi Professionali Srl

15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza

Ricordiamo che l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto "Decreto Agosto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine "finale" di **sospensione del versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie **derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione** (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio").

I pagamenti sospesi, in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 30 novembre 2020**.

Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà anche lo "stato di emergenza". La proroga dello stato di emergenza oltre il 15 ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione definitiva verrà presa a ridosso della scadenza, in base all'evoluzione della pandemia.

Con la fine dello stato d'emergenza, uno dei principali effetti per le imprese sarà il termine della procedura semplificata che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile (smart-working).

Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola

L'art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1° ottobre 2020 tutte le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che i professionisti iscritti ad albi e ordini e ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d'ufficio) regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e univocamente riconducibile all'impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni:

- ◆ per le società da 206 a 2.064 euro;
- ◆ per le imprese individuali da 30 a 1.548 euro.

Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d'ufficio una PEC (domicilio digitale), da parte della Camera di Commercio.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Si consiglia di controllare la corretta iscrizione della propria PEC sul sito <https://www.inipec.gov.it> e di verificarne il corretto funzionamento.

È altresì necessario un continuo e costante monitoraggio della propria casella di Posta Elettronica Certificata.

Servizi Professionali Srl

Le nuove regole per la fatturazione elettronica

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi **obbligatorie dal 1° gennaio 2021**.

Le novità riguardano le specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell'Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare, le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell'operazione e del tipo documento.

- Sono stati **soppressi i codici N2** (operazioni non soggette), **N3** (non imponibili) e **N6** (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.
- **È richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione contabile:** cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
- Le **operazioni non soggette** vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2).
- Le **operazioni non imponibili** tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4), con lettera d'intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
- Non è previsto però un codice specifico per i **servizi internazionali** (art. 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.
- Non è altresì chiaro se per le operazioni relative ai **beni detassati a fronte dell'emergenza sanitaria** vada indicato il codice N2.2 o l'N4.

Ulteriori novità riguardano le nuove codifiche «**TipoDocumento**». Con i codici da TD16 a TD23, sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l'emissione di autofattura o l'integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Il TD20 rimane valido per le autofatture da regolarizzazione.

I codici da TD24 a TD27 serviranno invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l'abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso).

Servizi Professionali Srl

In sintesi:

Tipo Documento	Codice
TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 D.Lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Servizi Professionali Srl

Inferiore al 10% il contributo sulle spese di sanificazione

Sarà solo del **9,34%** (e non del 60%) **il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.**

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 302831 dell'11 settembre 2020 ha infatti determinato l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nella misura del 15,6423% di quello risultante dalla comunicazione trasmessa entro il 7 settembre dagli aventi diritto.

Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.

Si ricorda che in ogni caso l'ammontare del credito d'imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60.000 euro.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

- utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
- o in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

Consultazione e acquisizione e-fatture: adesione entro il 28 febbraio 2021

Con Provvedimento n. 311557 del 23 settembre 2020 l'Agenzia Entrate ha disposto un'ulteriore proroga (l'ennesima), fino al 28 febbraio 2021, per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, l'Agenzia ha introdotto una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) che permette di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e l'operatore, sia ricevente, sia trasmittente.

Altra caratteristica della nuova funzionalità è il servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche non recapitate al soggetto.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.